

PROCESSO PENALE TELEMATICO RISVOLTI PRATICI E ATTUATIVI DI UN'IMPORTANTE RIFORMA

DR.SSA ENRICA BERTOLOTTO
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE DI VERCELLI

DR. PAOLO DE MARIA
MAGRIF GIUDICANTE PENALE
TRIBUNALE DI VERCELLI

LUNEDI' 17 MARZO 2025

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

The diagram is shaped like a classical temple. It features a triangular pediment at the top, three vertical columns in the middle, and a wide rectangular base at the bottom. The entire structure is rendered in various shades of orange and brown, with a gradient effect. The text is white and centered within each section.

PROCESSO TELEMATICO

**NOTIFICAZIONI
/
COMUNICAZIONI**

**FORMA
DEGLI ATTI**

**DEPOSITO
/
FASCICOLO
INFORMATICO**

**CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD - (D. LGS. 07/03/2005 N. 82)
REGOLAMENTO N. 44/2011 (DM 21/02/2011 N. 44)**

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI NEL PROCESSO PENALE

PRIMO PILASTRO A ESSERE COSTRUITO

(IL DPR 13/02/2001 N. 123 RIGUARDAVA SOLO PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE)

- ART. 51 DL 25/06/2008 N. 112 CONV L. 06/08/2008 N. 113
- ART. 4 DL 29/12/2009 N. 193 CONV L. 22/02/2010 N. 24
- **ART. 16 DL 18/10/2012 N. 179 CONV L. 17/12/2012 N. 221 = OBBLIGO DELL'USO DELLA P.E.C. PER TUTTE LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI A PERSONA DIVERSA DALL'IMPUTATO AI SENSI DEGLI ARTT. 148 C. 2-BIS, 149, 150 E 151, C. 2, C.P.P.* A DECORRERE DAL 15/12/2014 LIMITATAMENTE A TRIBUNALI E CORTI DI APPELLO (PER GLI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI L'OBBIGATORIETA' E' RIMESSA AD APPOSITO DM: AD ESEMPIO PER LA CASSAZIONE DM 14/09/2017; solo con l'art. 83 c. 15 DL 17/03/2020 n. 18 CONV L. 24/04/2020 n. 27 verranno ex lege autorizzati tutti gli uffici giudiziari a impiegare le p.e.c. per le comunicazioni)**

* **ATTENZIONE : Sez. 2 - , Sentenza n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904:** Non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica personale o anche certificata (P.E.C.), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis), d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sicchè i termini per la proposizione dell'appello decorrono dal giorno in cui la parte pubblica ha avuto materiale consegna del provvedimento da impugnare o dell'avviso di deposito dello stesso.

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI NEL PROCESSO PENALE

CON L'ENTRATA IN VIGORE DELL' **ART. 16 DL 18/10/2012 N. 179 CONV L. 17/12/2012 N. 221**

- ESISTE UNA NORMATIVA
- ESISTE UNO STRUMENTO ATTUATIVO

ATTENZIONE: A ESSERE TELEMATICO È COMUNQUE SEMPRE IL MEZZO E NON L'ATTO

- LA DISCIPLINA RIGUARDA LE NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO

CHIUSURA DELLA GIURISPRUDENZA

- ❖ IL GIUDICE NON È OBBLIGATO A TENERE CONTO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA P.E.C.
- ❖ IN OGNI CASO TALE STRUMENTO NON È UTILIZZABILE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE

Sez. 4, Sentenza n. 21056 del 23/01/2018, Rv. 272741: Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA NORMATIVA EMERGENZIALE

NESSUNA NORMA PRIMA DEL COVID-19 AUTORIZZAVA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Sez. 3, Sentenza n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443: alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

La normativa emergenziale introduce, per la prima volta, la possibilità di trasmissione al «giudice»

- **Art. 83 c. 12 ter DL 17/03/2020 n. 18 CONV L. 24/04/2020 n. 27** = nel procedimento cartolare dinanzi alla SC di Cassazione il Procuratore Generale può formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; [...] le altre parti, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni;
- **Art. 23 c. 8 DL 28/10/2020 n. 137 CONV. L. 18/12/2020 N. 176** = la disciplina sopra indicata viene estesa alle udienze pubbliche da tenersi presso la SC di Cassazione;
- **Art. 23 bis DL 28/10/2020 n. 137 CONV. L. 18/12/2020 N. 176** = viene introdotto e disciplinato il processo cartolare in appello, con previsione della possibilità per il Procuratore Generale e per le altre parti di trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata le proprie conclusioni.

DALLA P.E.C. AL «PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO / PDP»
AL «DEPOSITO CON VALORE LEGALE» PRESSO L'INDIRIZZO P.E.C. INDICATO DAL DGSIA

La normativa emergenziale introduce, accanto alla possibilità di trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a mezzo p.e.c., lo strumento del **PORTALE DEPOSITO ATTI**

- **Art. 3 DL 30/04/2020 n. 28 CONV L. 25/06/2020 N. 70 ha introdotto all'art. 83 del DL 18/2020 i commi 12 quater.1 e 12 quater.2** = con DM può essere autorizzato il deposito presso gli uffici del PM che ne abbiano fatto richiesta di atti, documenti e istanze di cui all'art. 415 bis c. 3 c.p.p.;
- **Art. 24 c. 1 DL 28/10/2020 n. 137 CONV. L. 18/12/2020 N. 176** = il deposito mediante portale diviene obbligatorio ed esclusivo **per gli atti, documenti e istanze di cui all'art. 415 bis c. 3 c.p.p.**
- **Art. 24 c. 4 DL 28/10/2020 n. 137 CONV. L. 18/12/2020 N. 176** = **per tutti gli altri atti**, è prevista una modalità di deposito legale mediante trasmissione dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato con provvedimento del direttore del DGSIA*

*gli indirizzi sono stati assegnati con provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 – per il Tribunale di Vercelli è depositoattipenali.tribunale.vercelli@giustiziacert.it

TRAMMISSIONE A MEZZO P.E.C.	PDP	TRASMISSIONE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO DAL DGSIA
REGIME FACOLTATIVO	REGIME FACOLTATIVO IN UN PRIMO MOMENTO, SUCCESSIVAMENTE OBBLIGATORIO	REGIME FACOLTATIVO
ALTERNATIVO AL DEPOSITO ANALOGICO IN CANCELLERIA	NELL'AMBITO DI OBBLIGATORIETA' NON CI SONO EQUIPOLLENTI	SI PONE QUALE ALTERNATIVA AL DEPOSITO ANALOGICO IN RELAZIONE AGLI ATTI PER I QUALI NON VI SIA OBBLIGO DI DEPOSITO TRAMITE PORTALE
RIGUARDA PROCEDIMENTI CARTOLARI SPECIFICI (CASSAZIONE E APPELLO) E ATTI SPECIFICI	RIGUARDA UNA FASE E UNA CATEGORIA LIMITATA DI ATTI (QUELLI INDICATI DALL'ART. 415 C. 3 C.P.P.), CON LA PREVISIONE DI UNA PROGRESSIVA ESTENSIONE DEGLI ATTI ATTRATTI AL REGIME DI ESCLUSIVITA'	RIGUARDA UNA CATEGORIA INDETERMINATA DI ATTI, CIOE' TUTTI GLI ATTI PER CUI NON VI SIA OBBLIGO DI DEPOSITO TRAMITE PORTALE E, CONSEGUENTEMENTE, IN TUTTE LE FASI DEL PROCEDIMENTO
NON SONO RICHIESTE FORME PARTICOLARI (L'ATTO NON DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE NATIVO DIGITALE)	DEVONO ESSERE RISPETTATI I REQUISITI TECNICI DI FORMA (ATTO NATIVO DIGITALE)	DEVONO ESSERE RISPETTATI I REQUISITI TECNICI DI FORMA (ATTO NATIVO DIGITALE)
POSSONO ESSERE GENERICAMENTE INOLTRATI ALLA «CANCELLERIA DEL GIUDICE», ALMENO FINO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INDIRIZZO P.E.C. DA PARTE DEL DGSIA		L'ATTO DEVE ESSERE TRASMESSO ALL'INDIRIZZO ASSEGNATO DAL DGISA, A PENA DI INAMMISSIBILITA', E NON A QUALSIASI ALTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA RICONDUCIBILE ALL'UFFICIO ⁷ GIUDIZIARIO

CARTATTERISTICHE E VANTAGGI	
PDP	TRASMISSIONE DELL'ATTO A MEZZO P.E.C.
FORMA DELL'ATTO È IMPRESCINBILE	FORMA NON IMPRESCINDIBILE (ANCORCHÈ DISCIPLINATA NEL CASO DI TRASMISSIONE ALL'INDIRIZZO P.E.C. ASSEGNATO ALL'UFFICIO DAL DGSIA)
POSSIBILITÀ DI ACCETTAZIONE AUTOMATICA	ACCETTAZIONE MAI AUTOMATICA
INSERIMENTO IMMEDIATO NEL FASCICOLO INFORMATICO	IMPOSSIBILITA' DI INSERIMENTO AUTOMATICO NEL FASCICOLO INFORMATICO NB: gli istituti circondariali e di reclusione non hanno accesso al portale, né è prevista, allo stato, la loro inclusione tra i soggetti legittimati all'utilizzo del PDP; essi continueranno a trasmettere atti alle cancellerie e alle segreterie via p.e.c. (ciò pone un problema, per esempio, per le nomine effettuate da persone detenute, che dovranno essere «lavorate» dagli uffici giudiziari riceventi)
L'ATTO INSERITO / DEPOSITATO TRAMITE PORTALE NON RICHIEDE UNA SUCCESSIVA TRASMISSIONE AL GIUDICE	

NORMATIVA EMERGENZIALE	
PER UN ELENCO TASSATIVO DI ATTI (ATTI DI CUI ALL'ART. 415 BIS C. 3 C.P.P. CON POSSIBILITA' DI ESTENSIONE) È OBBLIGATORIO IL DEPOSITO TRAMITE PORTALE	TUTTI GLI ALTRI ATTI
	
DEPOSITO ESCLUSIVO TRAMITE PORTALE	DEPOSITO CARTACEO oppure TRASMISSIONE CON VALORE DI DEPOSITO LEGALE ALL'INDIRIZZO P.E.C. ASSEGNATO DAL DGSIA

RIFORMA CARTABIA

D. LGS. 150/2022

LA RIFORMA INTERVIENE SU TUTTI I PILASTRI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

- **NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (ARTT. 148 e 152 C.P.P.)= APPLICABILI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 150/2022, OVVERO DAL 30/12/2022**
- **FORMA DEGLI ATTI**
- **DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI**



in relazione alla forma e al deposito telematico è espressamente prevista una disciplina transitoria (**artt. 87 e 87 bis d. lgs. 150/2022**), che posticipa l'entrata in vigore delle nuove norme codicistiche (obbligo di deposito di tutti gli atti – con determinati requisiti tecnici – tramite portale) all'emanazione di successivi decreti ministeriali

RIFORMA CARTABIA

D. LGS. 150/2022

FINO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME CODISCISTICHE SI APPLICANO

- **LE NORME DEL «VECCHIO» CODICE DI PROCEDURA PENALE**
- **LA DISCIPLINA TRANSITORIA PREVISTA DAGLI ARTT. 87 E 87 BIS D. LGS. 150/2022, che recepisce l'impostazione della disciplina emergenziale;**
- **LA DISCIPLINA EMERGENZIALE OGGETTO DI SPECIFICI RICHIAMI** (cfr. ad esempio l'art. 94 d. lgs. 150/2022, oggetto di plurime modifiche, secondo cui per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

E così, a titolo di esempio, fino all'entrata in vigore del «nuovo» art. 582 c.p.p. l'atto di impugnazione poteva essere presentato (i) con deposito analogico in cancelleria; (ii) dinanzi a un agente consolare all'estero ai sensi dell'art. 87 c. 6 d. lgs. 150/2022; (iii) con trasmissione dell'atto all'indirizzo p.e.c. assegnato dal DGSIA all'ufficio che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 87 bis d. lgs. 150/2022

RIFORMA CARTABIA D. LGS. 150/2022

La disciplina transitoria, come detto, ricalca quella emergenziale (con l'aggiunta di alcuni atti per i quali il deposito tramite portale diventa immediatamente obbligatorio):

- ☐ il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 c.p.p., della denuncia di cui all'articolo 333 c.p.p., della querela di cui all'articolo 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 c.p.p., **negli uffici delle Procure della Repubblica** presso i tribunali avviene **esclusivamente mediante deposito** nel portale del processo penale telematico;
- ☐ con uno o più decreti del Ministro della Giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico;



PER GLI ATTI DI CUI SOPRA L'INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON È CONSENTITO E NON PRODUCE ALCUN EFFETTO DI LEGGE

- ❑ per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata assegnata dal DGSIA

RIFORMA CARTABIA – DISCIPLINA TRANSITORIA FINO ALL'EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI CHE RENDERANNO VIGENTI LE NUOVE NORME DEL CODICE	
<u>ARTICOLO 87 D. LGS. 150/2022</u>	<u>ARTICOLO 87 bis D. LGS. 150/2022</u>
ATTI TASSATIVAMENTE INDICATI PER CUI E' PREVISTO L'OBLIGO DI DEPOSITO TRAMITE PORTALE	TUTTI GLI ALTRI ATTI
	
DEPOSITO ESCLUSIVO TRAMITE PORTALE	DEPOSITO CARTACEO
NOTA BENE: TALE MODALITÀ DI DEPOSITO NON HA ALTERNATIVE, NEMMENO NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL PORTALE (SITUAZIONE CHE LEGITTIMA LA REMISSIONE NEL TERMINE E NON L'UTILIZZO DI ALTRE MODALITÀ DI DEPOSITO)	oppure TRASMISSIONE DELL'ATTO CON VALORE DI DEPOSITO LEGALE ALL'INDIRIZZO P.E.C. ASSEGNATO DAL DGSIA
	NOTA BENE: LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALLA P.E.C. «DEPOSITOATTIPENALI» NON E' ALTERNATIVA AL DEPOSITO TRAMITE PORTALE, MA AL DEPOSITO ANALOGICO IN CANCELLERIA

IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI – FINO ALL’EMISSIONE DEI REGOLAMENTI MINISTERIALI E ALLA CONSEGUENTE ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME CODICISTICHE – TROVA PERTANTO APPLICAZIONE LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 87 BIS D. LGS 150/2022

- l’atto può essere trasmesso via p.e.c. all’indirizzo assegnato dal DGISIA all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
- tale atto deve osservare i requisiti tecnici di forma (documento informatico), mentre gli allegati possono essere trasmessi come copia per immagine, purché’ siano firmati digitalmente dal difensore
- ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo l’atto sarà inserito a cura della cancelleria nel fascicolo processuale con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica
- le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
- nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, c.p.p.;

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 591 c.p.p.](#), l'atto trasmesso all'indirizzo p.e.c. assegnato dal DGSIA è altresì **INAMMISSIBILE**:

A) QUANDO L'ATTO DI IMPUGNAZIONE **NON È SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL DIFENSORE**;

B) QUANDO L'ATTO È **TRASMESSO DA UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CHE NON È PRESENTE NEL RE.G.IN.DE** (REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI);

C) QUANDO L'ATTO È **TRASMESSO A UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON RIFERIBILE**, SECONDO QUANTO INDICATO DAL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DI CUI AL COMMA 1, **ALL'UFFICIO CHE HA EMESSE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO O, NEL CASO DI RICHIESTA DI RIESAME O DI APPELLO CONTRO PROVVEDIMENTI RESI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI, PERSONALI O REALI, A UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON RIFERIBILE**, SECONDO QUANTO INDICATO DAL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DI CUI AL COMMA 1, **ALL'UFFICIO COMPETENTE A DECIDERE IL RIESAME O L'APPELLO**.



In questi casi giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato

FORMA E DEPOSITO DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA		
DISCIPLINA TRANSITORIA		NORME DEL NUOVO CODICE
<u>ARTICOLO 87 D. LGS. 150/2022</u>	<u>ARTICOLO 87 bis D. LGS. 150/2022</u>	<u>OPERANO DAL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA EMISSIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI NELLA FORMA DI DECRETI MINISTERIALI</u>
ATTI TASSATIVAMENTE INDICATI PER CUI E' PREVISTO L'OBLIGO DI DEPOSITO TRAMITE PORTALE	TUTTI GLI ALTRI ATTI	ATTI INDICATI NEI REGOLAMENTI (v. da ultimo DM 206/24)
DEPOSITO ESCLUSIVO TRAMITE PORTALE NOTA BENE: TALE MODALITÀ DI DEPOSITO NON HA ALTERNATIVE, NEMMENO NEL CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL PORTALE (SITUAZIONE CHE LEGITTIMA LA REMISSIONE NEL TERMINE E NON L'UTILIZZO DI ALTRE MODALITA' DI DEPOSITO)	DEPOSITO CARTACEO oppure TRASMISSIONE DELL'ATTO CON VALORE DI DEPOSITO LEGALE ALL'INDIRIZZO P.E.C. ASSEGNATO DAL DGSIA NOTA BENE: LA MODALITA' DI TRASMISSIONE ALLA P.E.C. «DEPOSITOATTIPENALI» NON E' ALTERNATIVA AL DEPOSITO TRAMITE PORTALE, MA AL DEPOSITO ANALOGICO IN CANCELLERIA	DEPOSITO ESCLUSIVAMENTE TELEMATICO TRAMITE PORTALE DI TUTTI GLI ATTI, SALVO ECCEZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE (eccezioni che consentiranno il deposito anche con modalità non telematiche e, quindi, attraverso deposito in cancelleria e trasmissione all'indirizzo p.e.c. assegnato dal DGSIA) (PROBLEMA: ATTIVITA' DI UDIENZA)

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

Sulla base della disciplina transitoria prevista dagli artt. 87 e 87 bis d. lgs. 150/2022 sono stati emanati più regolamenti attuativi, a cui è stato demandato il compito di «modulare» l'entrata in vigore delle nuove norme codicistiche; resta centrale il **DM 21/02/2011 n. 44** che contiene la **disciplina attuativa del processo telematico** (ivi comprese le definizioni degli istituti che vengono in rilievo) e che ha subito delle modifiche da parte dei nuovi regolamenti attuativi della Riforma Cartabia

- **DM 04/07/2023** (oggi abrogato)
- **PROVVEDIMENTO DIRETTORE DGSIA 11/07/2023 CONTENENTI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO CON MODALITA' TELEMATICHE DEGLI ATTI INDIVIDUATI DAL DM 04/07/2023**
- **DM 18/07/2023** (oggi abrogato)
- **DM 29/12/2023 n. 217**
- **DM 27/12/2024 n. 206** (modifica l'art. 3 del DM 29/12/2023 n. 217)

DM 04/07/2023	PROVVEDIMENTO DIRETTORE DGSIA 12/07/2023	DM 18/07/2023	DM 29/12/2023 n. 217	DM 27/12/2024 n. 206
OBBLIGO DI DEPOSITO PER UN ELENCO DETTAGLIATO DI ATTI (103 atti, nominativamente indicati)	Introduce le specifiche tecniche del portale deposito atti penali (PDP), chiarendo, all'art. 2, che <u>la disciplina non riguarda l'attività di udienza</u>	A distanza di meno di due settimane viene posticipato il regime di esclusività previsto dal precedente regolamento	L'obbligatorietà del deposito telematico viene modulato (anche nel tempo) sulla base dell'ufficio giudiziario e della tipologia di atti	Obbligo ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p. di deposito telematico di tutti gli atti da parte di tutti, salvo eccezioni
				
DEPOSITO TELEMATICO TRAMITE PORTALE IN VIA ESCLUSIVA		PER GLI ATTI CONTEMPLATI DAL DM 04/07/2023 IL DEPOSITO TELEMATICO DA OBBLIGATORIO E ESCLUSIVO DIVIENE «FACOLTATIVO»	Introduce norme definitorie che vanno a integrare il DM 44/2011, tra cui quella del PDT, la distinzione tra soggetti abilitati interni e esterni e una disciplina articolata quanto al regime di obbligatorietà del deposito	OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO IN VIA ESCLUSIVA, SALVO ECCEZIONI ESPRESSE ▪ TEMPISTICHE DIFFERENZIATE PER ALCUNI UFFICI E TIPOLOGIE DI ATTI ▪ PROBLEMA ATTIVITA' DI UDIENZA

DM 29/12/2023 N. 217

SOGGETTI ABILITATI INTERNI*	SOGGETTI ABILITATI ESTERNI*
i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP	i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato
Fino al 31/12/2024	
<u>DOPPIO BINARIO</u> (deposito analogico o tramite applicativo ministeriale APP), ad eccezione di alcuni atti	▪ OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO per tutti gli atti, salvo eccezioni (es. atti in materia cautelare personale e reale e sequestro probatorio) ▪ Per gli atti non ricompresi nell'obbligo <u>TRIPLO BINARIO</u> (analogico, p.e.c. «depositoatti», PDT)

* IL TERMINE FA RIFERIMENTO ALLA R.U.G. (RETA UNICA GIUSTIZIA), CIOE' ALLA RETE INTRANET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA «CHIUSA» PER RAGIONI DI SICUREZZA ALL'ESTERNO, O AL DOMINIO GIUSTIZIA

DM 27/12/2024 N. 206
SOGGETTI ABILITATI INTERNI E ESTERNI

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO GENERALIZZATO, AI SENSI DELL'ART. 111 BIS C.P.P., PER TUTTI GLI ATTI E PER TUTTI I SOGGETTI, **SALVO** LE **ECCEZIONI** -SOTTO INDICATE- (**PER LE QUALI SONO AMMESSE MODALITÀ DI DEPOSITO NON TELEMATICHE** E, QUINDI, PER GLI AVVOCATI LA TRASMISSIONE CON VALORE DI DEPOSITO LEGALE ALLA P.E.C. «DEPOSITOATTIPENALI», cfr. art. 3 c. 9 del DM 206/24 che richiama l'art. 87 bis d. lgs. 150/2022)

	E' AMMESSO IL DEPOSITO CON MODALITÀ NON TELEMATICHE
FINO AL 31/12/2025	➤ per i soggetti abilitati interni negli uffici di Procura Ordinaria, Procura Europea, GIP c/o Tribunali Ordinari di tutti gli atti diversi da quelli relativi a udienza preliminare, patteggiamento, decreto penale, m.a.p., archiviazioni, riapertura indagini [e avocazione Procura Generali c/o Corte di Appello]; ➤ per tutti i soggetti abilitati interni ed esterni negli uffici di Tribunale Ordinario e GIP c/o Tribunali Ordinari degli atti relativi a misure cautelari reali e personali, ivi comprese impugnazioni, e in materia di sequestro probatorio;
FINO AL 31/03/2025	➤ delle iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizia di reato; ➤ per soggetti abilitati interni e esterni degli atti relativi al giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato;
FINO AL 31/12/2026	➤ per i soggetti abilitati interni e esterni negli uffici di Giudice di Pace, Procura Minori, Tribunale dei Minori, Tribunale di Sorveglianza, Corte di Appello, Procura Generale c/o Corte di Appello, Corte di Cassazione, Procura Generale c/o Corte di Cassazione di tutti gli atti, documenti, richieste, memorie;
FINO AL 31/12/2026	➤ degli atti, da chiunque formati, relativi ai procedimenti di prevenzione, esecuzione, rapporti con autorità straniera;

LADDOVE NON RICORRANO LE ECCEZIONI PREVISTE DAL
DM 27/12/2024 N. 206, TROVA APPLICAZIONE LA
DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE COME MODIFICATA DALLA RIFORMA CARTABIA

art. 110 c.p.p. forma degli atti

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di **documento informatico**, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, **anche regolamentare**, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 **non si applica** agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono **convertiti** senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

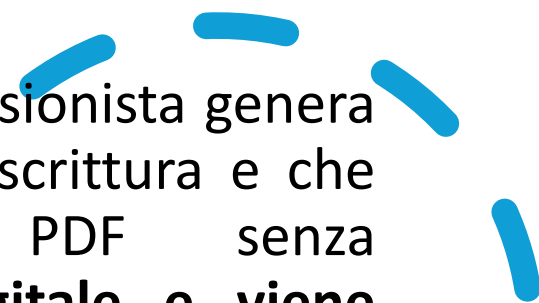


Quindi:

- Regola: documento informatico di tutti gli atti del processo penale (obbligo di rispetto anche della normativa regolamentare)
- Eccezione: possono essere in formato analogico gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico
- Conversione in digitale degli atti analogici da compiere *senza ritardo* ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti



Documento informatico



È quel documento che il professionista genera attraverso il software di videoscrittura e che trasforma in formato PDF senza scansione; **nasce, quindi, digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite P.E.C.** Tutti gli atti predisposti dal professionista, da depositarsi obbligatoriamente in telematico, devono essere così realizzati. Una delle caratteristiche di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, in parte o totalmente, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di testo ([C. civ., Sez. VI, 19.9.2022, n. 27379](#)).

Art. 111 Data e sottoscrizione degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

2-bis. L'atto redatto in forma di **documento informatico** è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo

Alcune questioni

- La data da cui decorrono effetti giuridici del provvedimento è quella del deposito in cancelleria «in quanto è proprio il deposito a costituire il requisito formale dell'esternazione dell'atto e ad attribuire rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale» (C., Sez. III, 8.7.2016 ; C., Sez. II, 23.11.2004; C., Sez., II, 4.7.2003 ; C., Sez. III, 24.10.2002).
- Per il documento informatico: è la data del deposito telematico dell'atto (vedi deposito motivazione sentenza)

Tempestività deposito atti sul PPT

**Sez. 2, Sentenza n. 47737 del 10/12/2024 Cc.
(dep. 31/12/2024) Rv. 287383 - 01**

*In tema di rescissione del giudicato, la tempestività dell'impugnazione, nel caso in cui la richiesta sia presentata attraverso il portale del processo penale telematico e l'attestazione di deposito sia generata con ritardo, è stabilita, stante il periodo di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico, **avendo riguardo anche al momento in cui l'atto risulta essere stato correttamente inserito nel sistema digitale.***

Art. 111 bis

Deposito telematico

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, **il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la **certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 **non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali**, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Tesi 1: obbligo di deposito telematico anche in udienza

Stralcio della relazione della STO CSM:

«Si tratta di una innovazione che **ha effetti fortemente incidenti sul funzionamento della giurisdizione penale**. Dall'1 gennaio scorso, infatti, tutte le parti del processo sono obbligate ad utilizzare lo strumento telematico per depositare, anche nelle udienze predibattimentali e dibattimentali, oltre che nell'udienza preliminare, *“atti documenti, richieste e memorie”*.

Come è facile comprendere, la norma introdotta presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni (giudice e parti) che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio. Ebbene, allo stato attuale, tale disponibilità non sussiste ed è di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi secondo la modalità telematica in assenza di un'idonea infrastruttura tecnologica. Per altro verso i flussi esistenti nel programma APP che appaiono riconducibili all'udienza preliminare, alla fase predibattimentale ed a quella dibattimentale sono inesistenti o comunque strutturati in maniera embrionale ed elementare, né rispecchiano la dinamica processuale prevista dal codice di rito nel corso dell'udienza in contraddittorio tra le parti (ad es. nel caso di esibizione dibattimentale di atti ed eventuale traslazione degli stessi dal fascicolo del p.m. a quello dibattimentale o nell'apposizione del visto sul verbale d'udienza). I menzionati flussi, inoltre, **difettano talvolta in modo radicale della pur minima analisi delle norme processuali** (basta in proposito rilevare che l'applicativo ministeriale non prevede le funzionalità relative alla competenza dei magistrati della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo presso tutti i Tribunali del distretto ex art. 51 co.3 *bis* c.p.p.)».

Tesi 2: deposito telematico solo fuori udienza argomenti testuali

- **art. 111 bis co. 2 c.p.p.** contiene riferimenti che non si attagliano al deposito in udienza (es. identificazione di chi produce l'atto e certezza dell'orario di invio)
- **art. 78 c.p.p. co. 3 c.p.p.** *«Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.»*
- **art. 122 co. 2-bis c.p.p.** *«La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria»*

Tesi 2: argomenti sistematici

- il processo penale è caratterizzato da oralità e immediatezza
- la prova si forma nel contraddittorio (non è quindi possibile un deposito telematico di atti prima del provvedimento di ammissione, che il giudice adotta nel contraddittorio delle parti);
- l'esame dei testimoni e dei consulenti richiede l'esibizione di documenti che devono essere visionati durante l'audizione
- il provvedimento del Direttore DGSIA 12/07/2023, esclude l'attività di udienza dalla disciplina del PDP (oggi PDT)

D'altronde, co. 3 art. 111 bis: La disposizione di cui al comma 1 **non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali**, non possono essere acquisiti in copia informatica.



Art. 111 bis solo per produzioni fuori udienza

Ne deriva che:

1. non c'è obbligo deposito telematico degli atti prodotti in udienza
2. non c'è obbligo deposito telematico degli atti formati in udienza (es. dispositivi, sentenze contestuali, ordinanze ammissive MAP, etc)
3. non ci sono problemi per i temporanei malfunzionamenti del sistema

Decisioni sulle impugnazioni: erronea pec

1) INAMMISSIBILE SE INVIATA A P.E.C. SBAGLIATA:

Sez. 1, Sentenza n. 47557 del 29/11/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287294 – 01: In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo")

2) AMMISSIBILE SE RAGGIUNGE LO SCOPO

Sez. 6 - , Sentenza n. 4633 del 09/11/2023 Cc. (dep. 01/02/2024) Rv. 286056 – 01: In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia.

Per un'interessante ricostruzione delle posizioni, si veda Cass. N. 22305/2024

Sulla forma degli atti telematici

- Sull'autentica della procura speciale ad impugnare, v. **Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45541 del 25/09/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287285**: «In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello depositato in via telematica dal difensore di imputato giudicato in assenza, qualora la copia informatica dello specifico mandato ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sia priva della autenticazione del difensore effettuata con firma digitale ovvero altra firma elettronica qualificata».
- Sull'impugnazione firmata con firma digitale scaduta, **Cass. pen., Sez. feriale, 10/08/2023, n. 45316**: «E' inammissibile l'impugnazione sottoscritta a mezzo di firma digitale o altro tipo di firma elettronica per equiparazione fra certificato elettronico scaduto e mancata sottoscrizione dello stesso qualora la stessa si basi su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, trattandosi di una circostanza che equivale a mancata sottoscrizione»
- Sul deposito dell'elezione di domicilio assieme all'atto di appello, v. **Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 29185 del 05/07/2024 Cc. (dep. 18/07/2024) Rv. 286651**: in tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo P.E.C. dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore

Art. 175 bis Malfunzionamento dei sistemi informatici

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è **certificato** dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, **attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia** e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, **dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento**, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti **sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche**, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, **accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario**, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono **restituiti nel termine** quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175

Definizione di «malfunzionamento»

**Cass.Sez. 5, Sentenza n. [47016](#) del 06/11/2024 - dep. 19/12/2024
Rv. 287367**

«qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine (lo stesso, peraltro, spiegato nell'art. 1 comma 5 l. n. 134 del 5 2021, ossia la legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 150 del 2022) non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali».

Decisioni sull'art. 175 bis c.p.p.

- **Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4533 del 19/12/2024 Cc. (dep. 04/02/2025) Rv. 287379:** *In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ad "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica. (Fattispecie relativa a malfunzionamento limitato alla funzionalità di archiviazione cumulativa degli "ignoti seriali", non preclusivo della possibilità per il pubblico ministero di redigere e depositare singolarmente in forma telematica le richieste di archiviazione)*
- **Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3824 del 17/10/2024 Cc. (dep. 30/01/2025) Rv. 287395:** *n tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale.*

Perplessità applicative art. 175 bis

La *ratio* dell'art. 175 bis c.p.p. è quella di evitare decadenze per le parti determinate da questioni meramente tecniche: la logica è quella della **remissione in termini**: v. co. 5

N.B. mancato funzionamento p.e.c. difensore non giustifica la remissione in termini, v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29322 del 20/06/2024 Cc. (dep. 18/07/2024) Rv. 286831 – 01: è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale,

Come fare in caso di **temporanei malfunzionamenti**? Non è prevista l'attestazione del giudice dell'interruzione del funzionamento.

Soluzioni pratiche:

- si dà atto a verbale che il sistema non funziona, si inserisce lo screenshot dell'errore del sistema;
- si rinvia il processo

Ma cosa si fa se scadono termini improrogabili?

Sull'insindacabilità dei provvedimenti ex art. 175 bis c.p.p.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43678 del 05/11/2024 Cc. (dep. 28/11/2024) Rv. 287106

«ritiene il Collegio che, da quanto si è appena esposto, discenda che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento "certificato", dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 5 Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento "non certificato", dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica. Da ciò discende - tornando al caso di specie -, che, a norma dell'art. 175- bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità (o l'irricevibilità o l'invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila»

DOMANDE

➤ È AMMISSIBILE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN UDIENZA?

Se si accede alla tesi - qui sostenuta (ma avversata da molti e dalla STO presso il CSM) - secondo cui l'attività di udienza non rientra nell'ambito di applicazione delle norme relative ai depositi telematici, non si pone il dubbio in merito all'ammissibilità della **costituzione della parte civile** in udienza, rientrando oltretutto tra gli atti rispetti ai quali è indispensabile il contraddittorio. Tra l'altro, è l'art. 78 co. 1 c.p.p. che prevede il deposito in udienza dell'atto di costituzione di p.c. Lo stesso vale, a maggior ragione, in relazione alle **conclusioni scritte e alla nota spese**, il cui deposito anticipato non è logicamente ipotizzabile prima del termine dell'istruttoria e della discussione.

➤ LE PRODUZIONI DOCUMENTALI CHE LA PARTE HA INTENZIONE DI FARE IN UDIENZA DEVONO ESSERE ANTICIPATE TRAMITE DEPOSITO SUL PORTALE?

NO, in quanto l'attività di udienza non rientra nell'ambito di applicazione dei depositi telematici; d'altro canto, una produzione anticipata non consentirebbe al giudice di pronunciarsi sulla rilevanza del documento e sulla sua ammissibilità; una produzione «simultanea» non risulta, allo stato, possibile (tantomeno se ammessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) né sarebbe comunque funzionale all'attività di udienza nei casi di documenti da esibire ai testimoni o alle parti. Ciò che è ipotizzabile è la richiesta, di cortesia, alle parti di un deposito successivo, autorizzato dal giudice, al solo fine di agevolare il lavoro di Cancelleria, che è onerata dell'inserimento degli atti nel fascicolo informatico.

➤ **LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI RITI ALTERNATIVI DEVE ESSERE DEPOSITATA SUL PORTALE?**

NO, nei casi in cui essa può essere formulata in udienza (preliminare o predibattimentale); SI, nei casi di giudizio immediato a decorrere dal 01/04/2025.

➤ **COME POSSO SAPERE SE UNA PARTE, PM O DIFENSORE DI IMPUTATO O DI PERSONA OFFESA, HA DEPOSITATO UN ATTO O UN DOCUMENTO A PORTALE SE NON POSSO VEDERLO DA APP O SICP E SE LA PARTE NON USA LA CORTESIA DI INFORMARE LE ALTRE PARTI?**

Una precisazione importante: **allo stato attuale i soggetti abilitati esterni non hanno accesso al fascicolo informatico, ma solo al portale dei depositi telematici.**

APP è l'applicativo ministeriale che consente ai soggetti abilitati interni di consultare il fascicolo informatico, di redigere atti e di depositarli telematicamente. Tale applicativo dovrà, in ottica futura (ancora lontana), sostituire tutti gli applicativi e i registri informatici, tra cui SICP (non accessibile né consultabile da soggetti esterni).

Nessuna norma, allo stato, prevede che i difensori e le parti abbiano accesso diretto al fascicolo informatico, che, comunque, possano consultare chiedendo estrazione di copia degli atti ritenuti di interesse. In questa fase è, pertanto, **indispensabile che la Cancelleria curi l'aggiornamento del fascicolo cartaceo**, procedendo all'inserimento analogico degli atti confluiti sul portale (nota bene: il problema della conoscenza degli atti si pone anche in relazione a quelli trasmessi a mezzo p.e.c. all'indirizzo assegnato dal DIGSIA); pertanto, **è imprescindibile che le parti consultino il fascicolo cartaceo** e che il giudice dia atto delle produzioni fuori udienza, effettuate con qualsiasi modalità.

➤ **QUALI SONO LE PARTI DI APP O SICP CONSULTABILI DA NOI DIFENSORI?**

Come detto, le parti non hanno, allo stato, la possibilità di accedere direttamente al fascicolo informatico, che è accessibile al giudice e al Pubblico Ministero. Attualmente i difensori hanno unicamente la possibilità di depositare gli atti tramite il portale, previo accesso con SPID sul PDT.

Si noti che i magistrati hanno la possibilità di accedere «da remoto» solo mediante utilizzo del pc ministeriale e della VPN del Ministero della Giustizia: esigenze di sicurezza informatica hanno precluso l'accesso ai registri e ai fascicoli informatici mediante l'utilizzo di reti internet private (nemmeno i giudici, quindi, con un pc personale e con una rete internet privata possono accedere ad APP).

➤ **CHE DIFFERENZA C'E' TRA APP E TIAP?**

TIAP (trattamento informatizzato atti penali) è un applicativo ministeriale introdotto con la funzione di «gestore documentale». In tale applicativo, la cui copertura normativa è rinvenuta nell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., confluivano ora in modo automatico (es. verbali stenoticipi, atti provenienti dal portale NDR) ora previa scansione e inserimento analogico gli atti del procedimento penale (sia atti analogici sia atti nativi digitali). L'applicativo non consentiva, né è stato pensato per la redazione degli atti. Il Tribunale di Vercelli era tra i pochissimi Tribunali a garantire, in tutte le fasi, l'aggiornamento dell'applicativo e la corrispondenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo «digitale», grazie alla collaborazione della locale Procura della Repubblica e del personale amministrativo (che beneficiava di alcune funzionalità dell'applicativo, come le notifiche e gli stralci).

APP è un applicativo che nasce con una funzione diversa e più ambiziosa: trattasi, infatti, del programma pensato per la conservazione del fascicolo informatico, per la redazione e la lavorazione (ivi compresa la comunicazione ad altri uffici) degli atti del procedimento penale da parte dei magistrati e delle cancellerie. APP dovrà progressivamente sostituire e «inglobare» tutti gli applicativi ministeriali.

➤ I DIFENSORI POSSONO ACCEDERE/CONSULTARE A TIAP?

I difensori non hanno la possibilità di accedere a TIAP, ma hanno la possibilità di consultare TIAP nelle postazioni messe a disposizione nelle cancellerie.

Il problema è che TIAP non è più aggiornato, essendo scaduta la licenza acquistata dal Ministero.

Ne deriva che l'implementazione del programma non ha più ragione di essere effettuata e, se viene fatta, è fatta solo a beneficio degli uffici di segreteria e cancelleria; il fascicolo informatico si trova su APP che, allo stato, come detto, non è accessibile dagli avvocati. La consultazione di **TIAP non garantisce**, in altri termini, **la presa di visione dell'intero fascicolo informatico né la corrispondenza con il fascicolo cartaceo**. Gli atti depositati sul portale dagli avvocati non confluiscono in TIAP né vi confluiscono gli atti trasmessi, con valore di deposito legale, sulla p.e.c. «depositoattipenali», con la conseguenza che TIAP non assolve più, per gli avvocati, una funzione utile ai fini della consultazione e verifica degli atti.

Sorprendentemente, TIAP – ARCHIVIO RISERVATO è ancora oggi l'applicativo obbligatorio e in uso per le intercettazioni telefoniche.

➤ QUANDO SARÀ CONSULTABILE E SCARICABILE L'INTERO FASCICOLO, DEL DIBATTIMENTO O DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DIRETTAMENTE SU APP?

APP nasce per un utilizzo da parte dei soggetti abilitati interni al dominio giustizia: l'accesso da parte degli esterni non dovrebbe mai essere consentito. Tema diverso è quello della diretta accessibilità da parte del difensore – e, perché no, del diretto interessato (!) - al fascicolo informatico. Attualmente non risulta che il Ministero si sia fatto carico di questa (grave) disparità di trattamento, che in futuro potrà, auspicabilmente (risolte le questioni di funzionalità e sicurezza degli applicativi), essere presa in considerazione.

➤ **COSA ACCADE QUANDO OCCORRE DEPOSITARE LISTA TESTI E NON COMPARE IL PROCEDIMENTO SU APP? È VALIDO IL DEPOSITO DELLA LISTA TESTI IN DEPOSITO ATTI PENALI?**

Il deposito telematico non ha equipollenti e il malfunzionamento legittima unicamente una richiesta di remissione nel termine. Il deposito della lista testi - in quanto atto riferibile al Tribunale Ordinario non rientrante in alcuna delle «eccezioni» previste dal DM 206/24 - può essere effettuato unicamente tramite PDT. In questa fase, i giudici del Tribunale di Vercelli, vieppiù in assenza di eccezioni, prenderanno comunque in considerazione le liste testimoniali trasmesse con modalità alternative, purché pervenute entro il termine di cui all'art. 468 c.p.p. (termine che peraltro ridecorre laddove la prima udienza sia per qualche motivo rinviata senza apertura del dibattimento).

➤ **IL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI AVVIENE SEMPRE SU APP?**

NO, per ciò che attiene alle impugnazioni occorre considerare la tipologia di impugnazione che viene in rilievo. Per esempio, le impugnazioni in materia cautelare personale e reale e in materia di sequestro probatorio possono essere depositate anche con modalità non telematiche fino al 31/12/2025: esse possono essere anche trasmesse all'indirizzo di posta elettronica assegnato dal DGSIA presso l'ufficio competente a riceverle. Gli atti di appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale Ordinario dal 14/01/2025 devono, invece, essere obbligatoriamente depositati telematicamente tramite portale (PDT), a pena di inammissibilità (artt. 582, 591 lett c. c.p.p.). Occorre, dunque, verificare se l'atto in esame rientri nel novero di quelli per cui trovano applicazione le norme del codice di procedura introdotte dalla riforma Cartabia (e, quindi, verificare se ricorra una delle eccezioni di cui al DM 206/24).

➤ COSA SI INTENDE PER «FASCICOLO INFORMATICO»?

La definizione del fascicolo informatico è contenuta, come tutte le definizioni degli istituti rilevanti del processo penale telematico, all'art. 2 DM 21 febbraio 2011, n. 44. Esso è il **fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico**, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

Ai sensi dell'art. 9 del medesimo DM 44/2011

1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura ((la formazione)) e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento ((e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare)); ((c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

➤ **CHI DOVRA' CURARE L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO INFORMATICO?**

Ai sensi dell'art. 14 del DM 44/2011 (Documenti e allegati in forma di documento analogico):

1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

Il regolamento ricalca l'analogia previsione contenuta nell'art. 110 c.p.p. di nuova formulazione.

➤ **CONTINUERA' A ESISTERE IL FASCICOLO CARTACEO?**

Allo stato attuale è imprescindibile la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo cartaceo:

- vi sono atti che necessariamente sono depositati con modalità analogiche, altri che possono essere depositati con modalità non telematiche (tra cui la trasmissione sulla p.e.c. assegnata dal DGSIA): per questi è previsto l'obbligo di tenuta del fascicolo cartaceo (cfr. art. 87 bis d. lgs. 150/22);
- fino al 31/12/2025 gli atti relativi alle misura cautelari reali e personali e in materia di sequestro probatorio possono essere redatti e depositati con modalità non telematiche;
- fino al 31/12/2026 non vi sarà obbligo di utilizzo del deposito telematico e degli applicativi ministeriali da parte di alcuni uffici giudiziari, tra cui le Corti di Appello, che, necessariamente, riceveranno gli atti (anche quelli presenti nel fascicolo informatico e redatti come atti nativi digitali, es. atti di appello) in formato analogico;
- gli atti prodotti in udienza – almeno secondo la tesi qui sostenuta – sono «fuori» dall'obbligo di deposito telematico.

- **VORREI PRESENTARE FORMALE ISTANZA EX ART. 442 CO. 2 BIS C.P.P. PER LA RIDUZIONE DI 1/6 DELLA PENA COMMINATA A SEGUITO DI ABBREVIATO. NEL PDP NON VI È UN'APPOSITA VOCE, FORSE PERCHÉ LA RIDUZIONE (SECONDO IL TENORE DELLA NORMA) DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, DIRETTAMENTE D'UFFICIO A SEGUITO DI MANCATA IMPUGNAZIONE. SE VOLESSI PERTANTO RICHIEDERE IO LA RIDUZIONE, COME POSSO DEPOSITARE L'ISTANZA? ANCHE VIA P.E.C. OPPURE SELEZIONANDO ALTRA SPECIFICA VOCE DEL PORTALE?**

Per gli atti relativi al libro X del codice di procedura penale, fino al 31/12/2026, il deposito mediante portale è facoltativo. L'istanza può dunque essere formulata anche in forma e con modalità analogiche, attraverso deposito cartaceo in Cancelleria o attraverso la trasmissione dell'atto sulla p.e.c. assegnata dal DGSIA ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del DM 206/24, che richiama l'art. 87 bis d. lgs. 150/2022.